

AVVISO


Si porta a conoscenza degli operatori del comparto turistico ricettivo piemontese che sul B.U.R.P. del 10 marzo 2023, 4° suppl. al n. 10 è stata pubblicata la legge regionale 9 marzo 2023, n. 3 recante: “Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2022”, entrata **in vigore il 25 marzo 2023**.

Tra gli aspetti più significativi emerge la disposizione di cui **all'articolo 124** volta ad identificare con maggiore trasparenza e correttezza l'operatività delle strutture ricettive all'interno del mercato turistico piemontese a tutela del turista.

L'attribuzione del **codice identificativo di riconoscimento (CIR)** viene creato automaticamente dal sistema informatizzato denominato “**Piemonte Dati Turismo (ROSS 1000)**” in fase di inserimento dell'anagrafica della struttura da parte degli uffici provinciali preposti a seguito della SCIA di inizio attività da parte dei titolari o gestori. Il CIR è disponibile su tale piattaforma accedendo con le credenziali ricevute via e-mail dai titolari o gestori ed è un codice univoco della struttura ricettiva composto come segue: 6 cifre del Codice ISTAT del Comune - 3 lettere acronimo della tipologia ricettiva - 6 cifre pari al numero progressivo di inserimento della struttura per Comune e tipologia ricettiva in oggetto - es. 001272-ALB-00282.

All'interno del servizio Piemonte Dati Turismo (ROSS 1000), il CIR è disponibile nel campo indicato con “*Codice regione*” presente nella **tab Generale** della scheda **Anagrafica**, menù **ANAGRAFICA** → **Gestione strutture** e riportato anche nel box grigio in alto nella stessa sezione del servizio.

Esempio – schermata dimostrativa



Si ricorda a chiunque l'obbligo che il suddetto CIR venga appositamente pubblicizzato e reso ben visibile ogni qualvolta venga promossa commercialmente la propria attività turistico-ricettiva su siti aziendali, ovvero su appositi portali telematici (community market places) volti all'intermediazione della domanda e dell'offerta turistica pena l'assoggettamento alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5,000, maggiorata del doppio in caso di reiterazione

della violazione così come previsto all'articolo 13 quater, comma 8 del D.L. n. 34/2019, convertito nella legge n. 58/2019.

Si riporta di seguito l'articolo in questione per opportuna conoscenza.

Art. 124. *(Disposizioni relative all'identificazione delle strutture turistiche ricettive)*

1. In attuazione del decreto del Ministero del turismo 29 settembre 2021, n. 161 (Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 13 quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), la Regione istituisce un codice identificativo di riconoscimento (CIR) a favore dei titolari e gestori delle strutture turistiche ricettive, al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare una maggiore tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità.

2. I soggetti titolari o gestori di strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché coloro che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di una struttura turistica ricettiva con persone che dispongono di tali immobili da mettere a disposizione del turista, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo di cui al comma 1 in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2, si applica la sanzione pecuniaria prevista all'articolo 13 quater, comma 8, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Chiarimenti interpretativi

Nel comma 2 dell'articolo 124 è chiaramente indicato che il CIR debba essere pubblicizzato in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi volti all'utenza, pertanto anche nei volantini o depliant o riviste dove si trovino forme di comunicazione promozionale sull'offerta dei servizi della struttura, in conformità con la comunicazione promozionale fatta sui canali telematici, compresi i vari portali di intermediazione.

Giova, tuttavia, precisare che l'obbligo dell'indicazione del CIR, in base a quanto previsto dall'articolo 124 comma 2 della legge succitata, non è necessario in caso di utilizzo della denominazione delle strutture e tipologie ricettive, o del logo delle stesse, ovvero, per situazioni connesse alla semplice visibilità della struttura stessa e pertanto non direttamente connesse ad attività di promozione e commercializzazione.

Pertanto, a titolo esemplificativo, non vi è obbligo di indicazione del CIR nelle seguenti casistiche:

- a) nell'insegna della struttura, nei marchi identificativi o della relativa classificazione;
- b) sui cartelli stradali pubblicitari che indichino l'indirizzo, il numero di telefono o il percorso per raggiungere la struttura ricettiva;
- c) per l'utilizzo della denominazione o del logo su piccoli gadget pubblicitari come penne, portachiavi, ecc., ovvero su auto aziendali o pulmini utilizzati per fornire servizio di transfer ai clienti o pubblicità di carattere generale su mezzi come taxi, treni, ecc..

Si precisa, infine, che, onde agevolare i titolari o gestori delle strutture ricettive e consentire un graduale adeguamento alle disposizioni normative sopra richiamate, gli obblighi amministrativi connessi alla pubblicizzazione del CIR sono procrastinati fino alla data del **25 aprile 2023 oltre la quale è possibile incorrere nelle conseguenti sanzioni amministrative.**

31/03/2023